



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 121

---

### **PROCEDIMENTO UNICO REGIONALE SU PROGETTO DI DISCARICA DI CAR FLUFF A SORGÀ (VR): SONO STATE RISPETTATE TUTTE LE FASI E LE TEMPISTICHE PROCEDIMENTALI?**

presentata il 16 aprile 2021 dalle Consigliere Guarda e Bigon

Premesso che è pendente il procedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 sul Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in Provincia di Verona ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe - Comune di localizzazione: Sorgà (VR); Comuni interessati in Provincia di Mantova, proponente la Rottami Metalli Italia SpA.

Riscontrato che in ordine al procedimento in parola, dagli atti pubblicati, si evince che con nota acquisita al protocollo regionale n. 47028 del 2 febbraio 2021 e con riferimento alla disposta convocazione del Comitato Tecnico VIA ai fini della presentazione del progetto per il giorno 3 febbraio 2021 - in pendenza del termine per l'assolvimento delle integrazioni documentali richieste- la società proponente chiedeva, ottenendolo, differimento ai fini della proposizione di una rimodulazione dell'originaria impostazione progettuale.

Precisato che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 disciplina in maniera compiuta il procedimento in discorso; in particolare, avuto riguardo al concesso differimento per la rimodulazione dell'originario progetto, si osserva che i commi 1 e 3 della disposizione in parola pongono in capo al proponente l'onere di presentare un progetto il più completo possibile in ordine alla documentazione da allegare nonché alle amministrazioni coinvolte quello di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione a corredo e di richiedere, alla luce di tale verifica, integrazioni documentali da soddisfare nel termine perentorio di trenta giorni.

Appurato che sulla scorta della lettura degli atti pubblicato, rispetto al progetto originario sono state effettivamente richieste integrazioni documentali (tra le altre, quelle richieste ed enucleate nella relazione a supporto presentate dal Comune di Sorgà), cui, all'evidenza, non è stato dato riscontro parziale da parte del proponente.

Evidenziato che il comma 5 dell'art. 27 bis crea provvista di legittimità alla deviazione dalla scansione temporale e procedimentale solo nel caso in cui, su richiesta motivata del proponente (con la precisazione che, nel caso di specie e a parere di chi scrive, la motivazione formulata in seno alla richiesta del proponente sembra del tutto apparente e dunque priva di sostanziale fondamento) l'autorità competente conceda la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si tratta di un meccanismo previsto collocato nella fase successiva alla consultazione pubblica di cui al comma 4, dunque da dirsi ingiustificato ove applicato in una fase antecedente e, a tutto voler concedere, comunque azionabile solo come mera sospensione del decorso dei termini per la produzione di integrazioni eventualmente richieste dall'autorità competente.

Considerato che il differimento e la rimodulazione progettuale accordata costituiscono, a parere di chi scrive, una non ammissibile deroga al percorso procedimentale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006.

Tutto ciò premesso, le sottoscritte Consigliere

**interrogano l'Assessore regionale con delega all'Ambiente -  
Clima - Protezione Civile - Dissesto idrogeologico**

per sapere se, in relazione a quanto sopra rilevato e dedotto, non ritenga necessario attivare un approfondimento sull'iter procedimentale in atto.